



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schiedskommission im Eisenbahnverkehr
Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer
Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria
Railways Arbitration Commission

Geschäftsbericht

Rapport de gestion

Rapporto di gestione

2009

Rapporto di gestione 2009

1. Introduzione

La Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria (CAF) è un organo di arbitrato istituito dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (ordinanza sulle commissioni; RS 172.31). La commissione, istituita dal Consiglio federale, ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 2000.

Nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie la CAF è indipendente dall'amministrazione federale. La sua sede è a Berna. A norma dell'articolo 13 dell'ordinanza del DATEC sulla Commissione di arbitrato in materia ferroviaria (RS 742.122.7), la direzione amministrativa della CAF incombe al presidente, che sottostà alla sorveglianza del Consiglio federale e all'alta sorveglianza dell'Assemblea federale. Conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del DATEC sulla Commissione di arbitrato in materia ferroviaria, i fondi per il personale e per beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti della Commissione sono iscritti nel preventivo dell'Ufficio federale dei trasporti.

Ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122), la commissione sottostà amministrativamente all'Ufficio federale dei trasporti.

La CAF dirime le controversie tra le imprese che gestiscono l'infrastruttura e le imprese di trasporto in materia di autorizzazione di accesso alla rete e di definizione dei prezzi dei tracciati. Su richiesta dell'impresa d'infrastruttura o di trasporto, la commissione giudica tutte le controversie in cui viene denunciata un'infrazione del divieto di discriminazione in relazione a misure tariffarie (calcolo della remunerazione per l'utilizzazione dell'infrastruttura) o non tariffarie (per esempio garanzia di accesso alla rete) (articolo 40a della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101). Il 29 luglio 1991, l'UE ha emanato la direttiva 91/440 (sviluppo delle imprese ferroviarie comunitarie), che include, tra l'altro, anche la regolamentazione dell'accesso alla rete (detto „free access"). Essa impone agli Stati membri di aprire le reti nazionali alle imprese ferroviarie europee. A complemento della direttiva 91/440, il Consiglio dei ministri dell'UE ha approvato, il 19 giugno 1995, due regolamenti dettagliati sul rilascio di un'autorizzazione alle imprese ferroviarie come pure sulla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura. La direttiva 91/440 nel frattempo è stata sostituita dalla direttiva 2001/12 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. La direttiva 2001/14 relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria definisce la struttura dell'autorità di regolamentazione.

Le decisioni della CAF si sostituiscono alla convenzione sull'accesso alla rete tra le parti. Possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale a norma dell'articolo 33 lettera f della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).

Secondo l'articolo 25 capoverso 4 OARF, la CAF è tenuta a emanare la sua decisione nei due mesi successivi alla fine dell'istruttoria e a notificarla alle parti. La commissione può inoltre prendere provvedimenti cautelari volti ad assicurare la circolazione dei treni mentre la procedura è ancora pendente.

In applicazione dell'articolo 17 dell'ordinanza del DATEC sulla Commissione di arbitrato in materia ferroviaria (RS 742.122.7), la CAF giudica nella composizione di cinque giudici le questioni giuridiche di importanza fondamentale e nella composizione di tre giudici gli altri casi.

2. Retrospettiva

2.1. Azioni

Nel 2009 non sono state intentate azioni giudiziarie.

2.2. Attività in materia di accesso alla rete senza discriminazioni

La CAF ha il compito di vigilare sull'attività della società Traccia Svizzera SA e sulle imprese che gestiscono l'infrastruttura al fine di garantire il principio di non discriminazione nel traffico ferroviario. La vigilanza è esercitata in virtù di una convenzione conclusa tra la CAF da un lato e le FFS, BLS, SOB e Traccia Svizzera SA dall'altro. Nel 2009 l'attività di assegnazione dei tracciati non ha dato adito a reclami. La CAF otterrà il diritto di accedere al sistema di ordinazione dei tracciati Avis ai fini della sua attività di vigilanza. Le modalità di accesso devono essere ancora definite.

Nell'ambito del monitoraggio sull'evoluzione del mercato e sul rispetto del principio di non discriminazione si sono svolti colloqui regolari con le imprese ferroviarie. Nel corso del 2009 hanno avuto luogo incontri con i rappresentanti di BLS, FFS Infrastruttura, FFS Cargo e dell'associazione VAP, che riunisce gli operatori addetti alle operazioni di carico e scarico merci e i proprietari di binari di raccordo e di carri privati. A seguito di tali incontri la CAF ha esaminato vari reclami concernenti il principio di non discriminazione.

2.3. International Group for Quality Improvement of Rail Freight Traffic on the North-South Corridor (IQ-C)

Il gruppo di lavoro IQ-C è chiamato a dare un importante contributo per il miglioramento del traffico ferroviario nel corridoio nord-sud. La CAF è membro del gruppo di lavoro dei "Regulatory Bodies" (organismi di regolamentazione) dei quattro Paesi interessati (NL, D, CH, I). In merito al corridoio è in corso di preparazione un regolamento Ue, sottoposto anche alla CAF per parere. Nel 2009 hanno avuto luogo tre incontri; è in corso la stesura di un rapporto destinato ai Ministeri.

2.4. ,Regulatory Bodies' (RB) dei Paesi UE

Sebbene la Svizzera non faccia parte dell'Unione europea, la CAF (come pure l'organismo di regolamentazione norvegese) è invitata regolarmente agli incontri tra i Regulatory Bodies dei

vecchi e dei nuovi Paesi membri dell'UE. Lo scopo di questi incontri è di discutere i temi, i problemi e le modalità di lavoro dei relativi organi e di armonizzarli tra loro in modo adeguato, analogamente ad altre regolamentazioni di reti di lavoro nell'UE. Nei dibattiti concernenti la politica dei trasporti la CAF può fornire un contributo non trascurabile, grazie alle esperienze raccolte in Svizzera e all'importante ruolo svolto dall'IQ-C nel corridoio nord-sud. La CAF ha partecipato agli incontri di Bruxelles, Vienna e Leuven. Dopo lunghi anni di negoziazione con RailNetEurope (RNE), i Regulatory Bodies hanno ottenuto il diritto di accedere al sistema PathFinder per poter esercitare l'attività di vigilanza in merito ad eventuali casi di discriminazione. In proposito è stato sottoscritto un Memorandum of Understanding.

Inoltre, la CAF ha svolto incontri con gli altri organi regolatori svizzeri del DATEC, vale a dire con ComCom, PostReg, UFAC, UFE ed ElCom.

3. Organizzazione

3.1. Effettivo

Dal 1° gennaio 2009 l'effettivo della CAF è così composto:

Presidente:

- Herzog Andreas, architetto/pianificatore dipl., ex Consigliere nazionale, Zurigo

Vicepresidente:

- Perret Francis-Luc, ingegnere civile dipl., professore presso il Politecnico federale di Losanna (PFL), direttore dell'Institut des Transports et de Planification del PFL, St-Prex

Membri:

- Finger Matthias, professore presso il Politecnico federale di Losanna (PFL), Losanna
- Bürki Kurth, pensionato, già responsabile del servizio di vendita dei tracciati FFS, BLS, RM, Münchenbuchsee
- Kohli Vania, avvocato, titolare di uno Studio d'avvocatura, Berna
- Lapp Roland, titolare della Feramar T&T SA+ Consulting, presidente del Verband Schweizerischer Speditions- und Logistikunternehmen, Schaan
- Tschannen-Süess Monika, esperta in mobilità/capo progettista, Gerzensee

Segretaria giuridica

- Bevington Santina, lic. iur., Berna

4. Finanze

Il budget ammonta a CHF 459'600.--.

5. Statistica

Nel 2009 non sono state intentate azioni giudiziarie presso la CAF. La vigilanza sull'attività di Traccia Svizzera SA, i lavori svolti in relazione all'IQ-C e ai Regulatory Bodies, il sondaggio presso le imprese ferroviarie e le associazioni come pure le relative inchieste sono stati curati dal presidente e dalla segreteria.

Berna, 29 gennaio 2010